



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°60 del 21 Ottobre 2025

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Oggetto: Domanda di grazia Roma 16.10.2025

Si comunica che il Presidente della FIGC;

- vista la domanda di grazia presentata dal Sig. Francesco Guidi, relativa alla sanzione della squalifica fino al 31.12.2025;
 - ritenuto che, esaminato il caso e la documentazione acquisita, non sono stati ravvisati presupposti idonei per la concessione del provvedimento di clemenza;
 - considerato l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale;
- ha deciso di non accogliere la richiesta.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 Ottobre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|----------------|-----------|-------------|
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Antonio | STRONGOLI | COMPONENTE. |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Ambrosio Libero;

RECLAMO N.6 della società A.S.D. AFRICO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 9 Ottobre 2025 (squalifica del calciatore ANGIÒ Pasquale per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO CHE

1.- Con riferimento alla gara del 5/10/2025 ASD Africo - ASD Taurianova valevole per il campionato di Promozione - Girone B, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Angiò Pasquale per *"condotta minacciosa nei confronti della terna arbitrale al rientro negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo di gioco"*.

2.- Con pec 14/10/2025 l'A.S.D. Africo ha proposto reclamo, previo preannuncio trasmesso il 10/10/2025, per l'annullamento della squalifica di quattro gare inflitta al proprio tesserato, deducendo che il calciatore non avrebbe proferito frasi minacciose o offensive all'indirizzo della terna arbitrale, tanto che il direttore di gara non ha assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore, che non è stato espulso ed ha regolarmente disputato il secondo tempo, circostanza che minerebbe la credibilità del referto arbitrale, inducendo a credere che lo stesso sia viziato da errore o scambio di persona;

3.- Come emerge dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata riguardo alla ricostruzione dei fatti accaduti, il calciatore ha pronunciato una frase minacciosa all'indirizzo della terna arbitrale (*"vedete che vi chiudiamo dentro e vi ammazziamo di botte"*);

Ferma la responsabilità del tesserato per i fatti ascritti, che devono considerarsi accertati, la minaccia pare estemporanea, dettata da un momento di rabbia incontrollata, non reiterata o seguita da atteggiamenti intimidatori, per cui verosimilmente non ha arrecato particolare turbamento, tanto che il direttore di gara non ha ritenuto di dover adottare il provvedimento di espulsione;

A parere di questa Corte, pertanto, la squalifica irrogata a norma dell'art. 36 CGS, comma 1 lett.a), può essere ridotta tenuto conto delle circostanze attenuanti, ai sensi dell'art.13 comma 2 CGS.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ANGIÒ Pasquale a DUE gare effettive;

dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi